

Legge n. 73/2010 (conversione del D.L. 40/2010): Attività edilizia libera

Entrata in vigore della Legge 73/2010: Attività edilizia libera.

Dal **26 maggio 2009** è in vigore la Legge 73/2010 che ha modificato il Testo Unico per l'Edilizia DPR 380/2001.

In particolare una serie di attività, definite dall'articolo 6 del D.P.R. modificato, vengono definite di **edilizia libera** e quindi **NON assoggettate a titolo edilizio abilitativo (DIA o PDC)**.

Si ritiene quindi di fornire prime indicazioni procedurali; la **modulistica** è in fase di realizzazione e sarà pubblicata la prossima settimana.

L'Amministrazione Comunale si riserva quindi di meglio specificare a favore di cittadini e professionisti le presenti indicazioni che devono essere considerate un primo orientamento.

Questo il testo dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 come modificato dalla Legge 73/2010:

Si possono distinguere **tre** tipologie di opere soggette a diversa disciplina, sempre nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, codice dei beni culturali e paesaggio):

A) INTERVENTI EDILIZI LIBERALIZZATI - quindi NON soggetti ad alcuna comunicazione all'Amministrazione comunale (alcun titolo abilitativo):

sono quelli tassativamente elencati all'articolo 6 comma 1 del DPR 380/2001 come modificato

▶ *Art. 6, co 1 D.P.R. 380/2001 come modificato*

B) INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DA PARTE DELL'INTERESSATO:

sono quelli tassativamente elencati all'articolo 6 comma 2 lettere b), c), d), e) del DPR 380/2001 come modificato

La comunicazione deve essere corredata delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore

▶ *Art. 6, co 2, lett. b), c), d), e) D.P.R. 380/2001 come modificato*

C) INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DA PARTE DELL'INTERESSATO, CORREDATA DA UNA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA A FIRMA DI PROFESSIONISTA ABILITATO:

interventi di manutenzione straordinaria come puntualmente definita all'articolo 6 comma 2 lettera a) del DPR 380/2001 come modificato.

A questa comunicazione vanno allegati gli opportuni elaborati progettuali previsti dal comma 4 del citato articolo.

▶ *Art. 6, co. 2, lett. a) D.P.R. 380/2001 come modificato*

La mancata comunicazione dell'inizio lavori, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano una **sanzione pecuniaria di 258 euro**.

Tale sanzione è ridotta a **86 euro** in caso di comunicazione effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.